



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 23 APRILE 2009

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 APRILE 2009 - N. 8/9280 (5.1.2)
Determinazioni in merito ai criteri per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il riparto ai Comuni del Fondo statale e regionale finalizzato all'integrazione del canone di locazione (l. n. 431/98; l.r. n. 2/2000) - Schema di bando tipo: istituzione «Sportello affitto anno 2009» - 10ª edizione 3

Anno XXXIX - N. 82 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008031)

D.g.r. 8 aprile 2009 - n. 8/9280

(5.1.2)

Determinazioni in merito ai criteri per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il riparto ai Comuni del Fondo statale e regionale finalizzato all'integrazione del canone di locazione (l. n. 431/98; l.r. n. 2/2000) – Schema di bando tipo: istituzione «Sportello affitto anno 2009» – 10ª edizione

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» e s.m.i.;

Visto in particolare l'art. 11 «Fondo Nazionale» della legge n. 431/1998, che prevede al comma 1 l'istituzione di un Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (di seguito Fondo Sostegno Affitto – FSA) per l'erogazione di contributi ai conduttori aventi determinati requisiti, stabilendo altresì ai successivi commi 6 e 7 che le Regioni possono concorrere con proprie risorse al finanziamento degli interventi provvedendo alla ripartizione fra i Comuni delle risorse complessive «sulla base di parametri che premiano anche la disponibilità dei Comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi ...»;

Visto il decreto del Ministero ll.pp. 7 giugno 1999 con il quale sono stati definiti criteri per la determinazione dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al FSA e i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare degli stessi;

Visto il decreto 5 novembre 2008 del Ministero delle Infrastrutture concernente la dotazione complessiva del FSA per l'anno 2008 ed il riparto delle quote a favore delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, che ha assegnato alla Regione Lombardia l'importo di € 33.573.952,98 che si renderanno disponibili, nell'esercizio 2009, a seguito di variazione di Bilancio richiesta con comunicazione del 27 gennaio 2009 prot. n. 1323;

Preso atto che lo Stato con d.m. 5 novembre 2008 ha assegnato € 33.577.224,76 e successivamente ha incrementato il Fondo nazionale di ulteriori € 20.000.000,00 (d.l. n. 185/08 – art. 2), dei quali, sulla base della percentuale del 16,34% applicata nel predetto decreto ministeriale sono assegnati alla Lombardia ulteriori € 3.268.000,00;

Visto l'art. 40 comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 il quale prevede che «gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto ad accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;

Visto l'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008 n. 133 che «Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione»;

Considerato che la Regione Lombardia ha determinato con propria legge 14 gennaio 2000 n. 2, art. 2, commi da 9 a 18, di integrare il fondo statale con risorse autonome, quantificate per l'anno 2009 in € 14.500.000,00, stabilendo inoltre ai seguenti commi:

- comma 13, che la Giunta regionale, sentiti i Comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina uno schema tipo per le modalità di valutazione della situazione economica nonché le procedure amministrative e di pagamento del beneficio;
- comma 14, il diritto di intervento dei Comuni ai fini della gestione delle procedure amministrative di erogazione dei benefici nonché la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti terzi che operano senza fini di lucro;

Preso atto pertanto che le risorse complessive del FSA per l'anno 2009 ammontano ad € 51.341.952,98;

Tenuto conto che sul cap 5.3.3.2.394.5115 è già disponibile la somma di € 14.500.000,00 e che sul Cap. 5.3.3.2.394.5162 la somma di € 33.573.952,98, si renderà disponibile a seguito della variazione di Bilancio richiesta con comunicazione del 27 gennaio 2009 che verrà introdotta sul Cap. 2.1.183.5163;

Dato atto pertanto che al momento della adozione del presente provvedimento le disponibilità sono pari a € 14.500.000, che trovano copertura sul capitolo 5.3.3.2.394.5115 del Bilancio 2009;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, ed in particolare l'art. 3 comma 3, che attribuisce alle Regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformità di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o finanziati;

Visto il d.p.c.m. 4 aprile 2001 n. 242 concernente il regolamento in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari;

Visto il d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 «Testo unico delle imposte sui redditi»;

Visto il d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 «Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Ricordato che la Regione fin dalla fase istitutiva del FSA ha esercitato direttamente le funzioni di amministrazione attiva, già di pertinenza dei Comuni, mettendo a disposizione tra l'altro una procedura informatica per la gestione delle domande di contributo per l'affitto, anche allo scopo di supportare e agevolare la presa in carico della piena gestione operativa da parte degli stessi Comuni e di garantire alla cittadinanza l'erogazione del beneficio in questione;

Evidenziato che per garantire comunque continuità ed efficacia al FSA e per facilitare l'azione di subentro dei Comuni negli adempimenti loro assegnati ai sensi dell'art. 11, comma 8, della legge 431/1998 la Regione eserciterà anche per il corrente anno le fondamentali funzioni organizzative del citato istituto, ivi compresa l'approvazione di un bando tipo e di uno schema di convenzione da stipularsi con soggetti terzi che operano senza fini di lucro;

Richiamato il citato d.lgs. n. 109/1998 e s.m.i. che individua i «soggetti» autorizzati al rilascio delle attestazioni riportanti l'indicatore ISEE del nucleo familiare determinato in base ai dati risultanti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sottoscritta dall'interessato;

Considerato che tra i soggetti individuati dal predetto d.lgs. n. 109/1998 rientrano anche i Centri Autorizzati per l'Assistenza Fiscale (CAAF);

Ritenuto quindi di individuare nei CAAF ed in altri possibili soggetti senza fini di lucro coloro che, per proprie competenze, ramificazione organizzativa sul territorio, disponibilità di programmi informatici funzionali e necessari al rilascio delle attestazioni previste e per la trasmissione dei dati, i soggetti in grado di poter rendere ai cittadini un servizio agevole, celere e completo, consentendo altresì un notevole contenimento dei costi;

Evidenziato che è necessario garantire, come già avvenuto per l'anno 2008, la trasmissione dei dati raccolti dai Comuni e/o dai CAAF e da altri soggetti alla banca dati dell'Osservatorio regionale per la condizione abitativa, istituito con d.g.r. 9 aprile 2002 n. 7/8701;

Preso atto di quanto riferito dal dirigente dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche e Welfare abitativo, ossia che al fine di consentire la più ampia diffusione territoriale del servizio, facilitare i Comuni nella piena e autonoma gestione amministrativa, anche attraverso la collaborazione dei CAAF o di altri soggetti autorizzati senza fini di lucro, assicurare la trasmissione dei dati alla banca dati regionale tramite la raccolta delle domande, è necessario che la Giunta regionale provveda ad approvare:

1. l'Allegato 1 «Indirizzi e criteri generali per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il trasferimento dei fondi e per gli interventi integrativi dei Comuni per l'anno 2009 – Fondo Sostegno Affitto (FSA) 2009 – 10ª edizione»;

2. l'Allegato 2 «Schema di bando tipo per i Comuni finalizzato all'istituzione dello «Sportello affitto 2009»»;

3. l'Allegato A «Schema di convenzione tra Comune/Regione Lombardia e il centro autorizzato di assistenza fiscale (CAAF)/ o altro soggetto ...», che disciplina le modalità di aggiornamento e integrazione della banca dati regionale dei beneficiari e la raccolta delle domande di contributo all'affitto, prevedendo in particolare:

- a) che il CAAF o altro soggetto assuma la qualifica di «incaricato di pubblico servizio» per ogni conseguente effetto di legge;

b) l'obbligo di svolgere i servizi ivi elencati con le modalità e prescrizioni previste;

c) che il CAAF o altro soggetto, a copertura dei costi sostenuti per l'organizzazione della raccolta e la trasmissione dei dati, possa richiedere al Comune o alla Regione un corrispettivo.

Per la Regione il corrispettivo rimane fissato in € 15,00 IVA compresa per ogni domanda valida raccolta e trasmessa alla banca dati regionale fino alla concorrenza dell'importo massimo posto a disposizione per questo scopo complessivamente definito in € 720.000,00 IVA compresa, a valere sul capitolo 5.3.3.2.394.5115 che presenta la necessaria disponibilità.

Nel caso l'importo limite di € 720.000,00 IVA compresa risulti insufficiente a garantire il corrispettivo unitario di € 15,00 IVA compresa per ogni domanda valida raccolta e trasmessa, tale corrispettivo unitario verrà riproporzionato in base al numero di domande valide complessivamente raccolte e pervenute alla banca dati regionale;

d) che il CAAF o altro soggetto, a copertura dei costi sostenuti per l'organizzazione della raccolta, la trasmissione della domanda e la certificazione dei dati, abbia facoltà di chiedere al presentatore della domanda l'importo massimo di € 5,00 IVA compresa;

4. un primo trasferimento di fondi a titolo di acconto sul FSA anno 2009, in ragione di una percentuale rispetto al fabbisogno accertato e trasferito per l'anno 2008, per consentire ai Comuni di far fronte a situazioni di particolare disagio abitativo ed attivare autonome iniziative per rispondere alle emergenze locative dei propri cittadini fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi e degli indirizzi di cui alla legge 431/98 e l.r. 2/2000, la cui spesa trova copertura nei capitoli n. 5.3.3.2.394.5162 e n. 5.3.3.2.394.5115 del Bilancio regionale 2009;

Visto l'Allegato 1 «Indirizzi e criteri generali per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il trasferimento dei fondi e per gli interventi integrativi dei Comuni per l'anno 2009 - Fondo Sostegno Affitto (FSA) 2009 - 10ª edizione», predisposto dalla competente U.O. Opere Pubbliche e Welfare Abitativo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'Allegato 2 «Schema di bando tipo per i Comuni finalizzato all'istituzione dello "Sportello affitto 2009"», predisposto dalla competente U.O. Opere Pubbliche e Welfare Abitativo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'Allegato A «Schema di convenzione tra Comune/Regione Lombardia e il centro autorizzato di assistenza fiscale (CAAF)/altro soggetto ...», predisposto dalla competente U.O. Opere Pubbliche e Welfare Abitativo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto che gli Allegati 1, 2 ed A, recanti indirizzi e criteri generali per l'istituzione dello Sportello Affitto 2009, il bando tipo e la convenzione tipo, rispondono alle esigenze di una corretta e rapida attivazione della procedura per il riparto dei fondi tra i Comuni ed a criteri di equità nell'individuazione dei soggetti beneficiari e nella determinazione del contributo;

Ritenuto che, per consentire ai Comuni di far fronte a situazioni di particolare disagio abitativo, si provveda con decreto dirigenziale ad un primo trasferimento di fondi a titolo di acconto sullo Sportello affitto anno 2009, in ragione di una percentuale rispetto al fabbisogno accertato e trasferito per l'anno 2008, la cui spesa trova copertura nei capitoli n. 5.3.3.2.394.5162 e n. 5.3.3.2.394.5115 del Bilancio regionale 2009;

Atteso che, con le somme come sopra anticipate, i Comuni possono attivare autonome iniziative per far fronte ai bisogni ed alle emergenze locative dei propri cittadini fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi e degli indirizzi di cui alla legge 431/98 e l.r. 2/2000, e nei limiti delle singole assegnazioni finanziarie statali e regionali per l'anno 2009 in conto FSA, la cui determinazione a titolo di saldo definitivo del fabbisogno verrà stabilita dalla Regione a chiusura del procedimento per ogni singolo Comune, con l'obbligo comunale della rendicontazione degli interventi attuati;

Preso atto delle risultanze degli incontri tenutisi a norma del comma 13, art. 2 della l.r. n. 2/2000, con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini nonché con i rappresentanti dell'ANCI;

Vista la l.r. 20/2008 e s.m.i. nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura ed in particolare la d.g.r. 21 dicembre

2007 n. 8/6268 con la quale è stato affidato al dott. arch. Stefano Antonini, l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche e Welfare Abitativo della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare l'Allegato 1 «Indirizzi e criteri generali per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il trasferimento dei fondi e per gli interventi integrativi dei Comuni per l'anno 2009», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare l'Allegato 2 «Schema di bando tipo per i Comuni - Istituzione Sportello Affitto anno 2009 - 10ª edizione», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di approvare l'Allegato A «Schema di convenzione tra Comune/Regione Lombardia e il centro autorizzato di assistenza fiscale (CAAF)/altro soggetto ...», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. Di approvare un primo trasferimento di fondi a titolo di acconto sullo sportello affitto anno 2009, da effettuarsi con decreto dirigenziale, in ragione di una percentuale rispetto al fabbisogno accertato e trasferito per l'anno 2008 per consentire ai Comuni di far fronte a situazioni di particolare disagio abitativo ed attivare autonome iniziative per rispondere alle emergenze locative dei propri cittadini, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi e degli indirizzi di cui alla legge 431/98 e l.r. 2/2000, la cui spesa trova copertura nei capitoli n. 5.3.3.2.394.5162 e n. 5.3.3.2.394.5115 del Bilancio regionale 2009.

5. Di disporre che i dati raccolti e trasmessi dai Comuni e dai CAAF e altri soggetti devono alimentare anche la banca dati dell'Osservatorio regionale per la condizione abitativa, istituito con d.g.r. 9 aprile 2002 n. 7/8701.

6. Di riconoscere ai soggetti che si convenzionano con la Regione un corrispettivo di € 15,00 IVA compresa per ogni domanda valida raccolta e trasmessa alla banca dati regionale fino alla concorrenza dell'importo massimo posto a disposizione per questo scopo complessivamente definito in € 720.000,00 IVA compresa, a valere sul capitolo 5.3.3.2.394.5115 che presenta la necessaria disponibilità, del Bilancio 2009.

7. Di stabilire, nel caso l'importo limite di € 720.000,00 IVA compresa di cui al precedente punto 6 risulti insufficiente a garantire il corrispettivo unitario di € 15,00 IVA compresa per ogni domanda valida raccolta e trasmessa, che tale corrispettivo unitario verrà riproporzionato in base al numero di domande valide complessivamente raccolte e pervenute alla banca dati regionale.

8. Di prevedere la facoltà in capo al CAAF o altro soggetto di chiedere l'importo massimo di € 5,00 IVA compresa al presentatore della domanda a copertura dei costi sostenuti per l'organizzazione della raccolta, la trasmissione della domanda e la certificazione dei dati.

9. Gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nel Bilancio 2009 a valere sul cap. 5.3.3.2.394.5162 per € 33.573.952,98 che si renderanno disponibili a seguito di variazione di Bilancio come in premessa richiamato, e sul cap. 5.3.3.2.394.5115 per € 14.500.000,00 già disponibili, per un importo complessivo di € 48.073.952,98.

10. Di provvedere ad una adeguata pubblicizzazione dell'iniziativa, anche a mezzo stampa regionale.

11. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi Allegati 1, 2 ed A, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel sito www.casa.regione.lombardia.it.

Il segretario: Pilloni

_____ • _____



Regione Lombardia

ALLEGATO 1

Fondo Sostegno Affitto (FSA) 2009 – 10^a edizione

Indirizzi e Criteri Generali per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il trasferimento dei fondi e per gli interventi integrativi dei Comuni per l'anno 2009

Art. 1

Finalità

1. La Regione Lombardia eroga contributi per ridurre nell'anno 2009 l'incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione economica disagiata, che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge 431/98. Le condizioni di onerosità e i criteri di erogazione del contributo sono individuati in base alla situazione economica dei nuclei familiari ai sensi delle disposizioni del presente atto.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono richiedere il contributo:

- i conduttori che nell'anno 2009 sono titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale (per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge);
- i soggetti che occupano l'unità immobiliare e sono sottoposti a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione, a condizione che siano in regola con quanto previsto dall'art. 80 della legge n. 388/2000 e con le disposizioni del comma 6 dell'art. 6 della legge n. 431/1998.

2. I richiedenti di cui al punto 1 devono possedere:

- la cittadinanza italiana o di uno Stato facente parte dell'Unione Europea;
- la cittadinanza di un altro Stato. In questo caso devono essere in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale (ivi compresi i soggetti già in possesso di permesso di soggiorno scaduto che hanno attivato la procedura di rinnovo), ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia;
- nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.

3. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda purché il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

4. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 223/1989, vale a dire: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio e non separate legalmente, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che abitano e sono residenti nell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione.

Art. 3

Soggetti esclusi dal beneficio

1. Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari conduttori:

- nei quali anche un solo componente ha ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici,

ci, o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;

- hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
- nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
- che hanno ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
- che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa in quanto la determinazione del corrispettivo dovuto per il godimento non avviene in forza di regole di libero mercato, ma per effetto dei principi e delle finalità mutualistiche proprie della cooperativa nei confronti dei soci, i quali partecipano alla formazione degli indirizzi della cooperativa stessa.

2. Possono richiedere il contributo anche i nuclei familiari di cui alla precedente lettera e) del punto 1 aventi i requisiti previsti dal precedente art. 2, a condizione che all'atto della presentazione della domanda provino la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- di avere un valore ISEE-fsa non superiore € 5.681,03;
- di avere stipulato contratti efficaci e, se previsto, registrati;
- che il canone di locazione annuo corrisponda alla media dei canoni di locazione applicati su libero mercato per alloggi di tipologia equivalente;
- che il canone costituisca esclusivamente corrispettivo dovuto per il godimento dell'unità immobiliare locata e non includa quote destinate ad altri scopi, ovvero alla costituzione di crediti a favore del socio assegnatario;
- attraverso certificazioni rilasciate dal legale rappresentante, che la cooperativa assegnante non abbia mai ricevuto benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione dell'unità immobiliare, quali agevolazioni, defiscalizzazioni e/o contributi;
- che l'unità immobiliare è sottoposta a vincoli di inalienabilità e non è inclusa in piani di cessione;
- di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio.

3. La Regione, nella fase di determinazione finale del fabbisogno finanziario da trasferire ai Comuni, qualora le risorse disponibili risultassero insufficienti a coprire l'intero fabbisogno accertato, potrà prioritariamente destinare, fatta eccezione per i nuclei familiari di cui alla lettera a) del precedente punto 2, le risorse ai soggetti individuati al precedente art. 2, in considerazione della minor garanzia, alla scadenza contrattuale, di poter fruire della medesima unità immobiliare rispetto alla posizione di assegnatario in cooperativa a proprietà indivisa.

Art. 4

Criteri per la determinazione della situazione economica

1. La situazione economica è espressa dall'ISE-fsa (Indicatore della Situazione Economica).

2. L'ISE-fsa è determinato dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR-fsa) con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità delle agevolazioni per le locazioni.

ISR-fsa è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare i redditi al **31 dicembre 2008**:

- i redditi indicati nella tabella 1 allegata al d.lgs. n. 109/98;
- i redditi indicati dall'art. 3, commi 1-3, del d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221 con le modalità di cui al successivo comma del medesimo art. 3;
- gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, purché certificabili ai sensi dell'art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni, ogni altra erogazione pubblica o privata, i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per le somme soggette a tassazione separata (esempio TFR e assegni familiari);

- la quota del reddito figurativo calcolata attraverso il tasso di rendimento medio ponderato per il 2008 pari al **4,75** sul patrimonio mobiliare.

Da questi redditi si detrae:

- 1) l'importo dell'imposta netta IRPEF per l'anno **2008**;
- 2) spese sanitarie detraibili e spese mediche deducibili documentate;
- 3) le rette per degenza in casa di riposo solo per familiari ultrasessantacinquenni, fino a un massimo di € 2.582 annui, se effettivamente pagate.

Non si applica la detrazione di cui all'art. 3, comma 1-bis del d.p.c.m. n. 221/99 e s.m.i. per l'abitazione in locazione.

ISP-fsa è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati nella Tabella 1 allegata al d.lgs. n. 109/98 e s.m.i. e all'art. 4, comma 1 del d.p.c.m. n. 221/99 e s.m.i., con le modalità ivi previste e con esclusione delle franchigie di cui al comma 1, lett. a) e b) dello stesso art. 4.

Il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare da dichiarare va approssimato per difetto ai multipli interi di € 5.165,00.

La somma dei valori patrimoniali, di cui ai commi precedenti, è quindi moltiplicata per il coefficiente 0,05.

3. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-fsa) è calcolato come rapporto tra l'ISE-fsa e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE) che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

Art. 5

Scala di equivalenza (PSE)

1. Il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE) è desunto dalla scala di equivalenza riportata nella Tabella 1.

TABELLA 1

Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro Scala di Equivalenza
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

MAGGIORAZIONI

+ 0,35	per ogni ulteriore componente
+ 0,2	in caso di presenza nel nucleo di figli minori e un solo genitore
+ 0,5	per ogni componente con handicap psicofisico permanente o con invalidità superiore al 66% (1)
+ 0,2	per i nuclei familiari con minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa (2)

Note di spiegazione

- (1) Sono portatori di handicap permanente, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i soggetti per i quali «... la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, e la situazione assume la connotazione della gravità». La situazione descritta deve essere accertata dalla Azienda Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 4 della medesima legge.
Sono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª.
- (2) Si considerano attività di lavoro e di impresa quelle specificate all'art. 5, comma 2, del d.p.c.m. 221/99 e s.m.i.

Art. 6

Determinazione del contributo e modalità di erogazione

1. Il **CONTRIBUTO (C)** corrisponde alla differenza tra canone integrato (CI) e canone sopportabile (CS), rapportato al numero di mesi (N) arrotondato all'unità superiore.

In formula

$$C = (CI - CS) / 12 \times N$$

La concessione del contributo interviene quando il canone integrato risulta superiore al canone sopportabile (CI > CS).

Il **canone integrato (CI)** è composto dall'importo del canone annuo indicato nel contratto di locazione considerato fino all'importo massimo di € 7.200,00 più le spese accessorie considerate fino ad un massimo di € 516,00.

Per i soggetti indicati al precedente art. 2, comma 1, lettera b), il canone integrato è composto come prevede il comma 5 dell'art. 6 della legge n. 431/98.

Se lo stesso nucleo familiare ha stipulato più contratti nell'anno 2009, il **CI** sarà calcolato in misura percentuale sul periodo di durata di ogni contratto fino al limite massimo di dodici mesi.

Il **canone sopportabile (CS)** è il prodotto dell'ISE-fsa del nucleo familiare per l'incidenza massima ammissibile (**Imax**) ed è indicata nella Tabella 2 in rapporto ai valori ISEE-fsa.

Formula del CS:

$$CS = ISE-fsa \times Imax = ISEE-fsa \times PSE \times Imax$$

TABELLA 2

Classe ISEE-fsa	Incidenza massima ammissibile del canone (Imax)	Valore dell'ISEE-fsa
1	10%	0,00 <= 3.100,00 >
2	11%	3.100,01 - 3.615,20
3	12%	3.615,21 - 4.131,66
4	13%	4.131,67 - 4.648,11
5	14%	4.648,12 - 5.164,57
6	15%	5.164,58 - 5.681,03
7	16%	5.681,04 - 6.197,48
8	17%	6.197,49 - 6.713,94
9	18%	6.713,95 - 7.230,40
10	19%	7.230,41 - 7.746,85
11	20%	7.746,86 - 8.263,31
12	21%	8.263,32 - 8.779,77
13	22%	8.779,78 - 9.296,22
14	23%	9.296,23 - 9.812,68
15	24%	9.812,69 - 10.329,14
16	25%	10.329,15 - 10.845,59
17	26%	10.845,60 - 11.362,05
18	27%	11.362,06 - 11.878,51
19	28%	11.878,52 - 12.911,42

2. Il contributo, come sopra definito, riferito a nuclei familiari fino a 2 componenti, in ogni caso non può superare i seguenti importi previsti per tipologia di Comuni:

a) Comuni con oltre 300 mila abitanti: **€ 2.300,00**;

b) Comuni capoluogo di provincia, Comuni con oltre 50 mila abitanti, altri Comuni ad alta tensione abitativa definiti dalle delibere CIPE ai sensi delle leggi 94/1982, 118/1985 e 899/1986 e s.m.i. senza considerazione della delibera CIPE del 13 novembre 2003: **€ 1.900,00**;

c) altri Comuni: **€ 1.600,00**.

3. Il contributo è aumentato del 20% per ogni punto della scala di equivalenza come indicato nella successiva Tabella A, prendendo come parametro minimo 1,57 corrispondente ad un nucleo familiare di 2 componenti.

4. La Regione, ai sensi dell'art. 11 comma 7 della legge 431/98, concorre con le risorse assegnate al fondo alla copertura del contributo come determinato ai commi precedenti se il Comune assume tutti i seguenti impegni:

a. copre con proprie risorse il 10% dell'importo del contributo come determinato ai commi precedenti;

b. copre con proprie risorse il 20% dell'importo del contributo determinato per i casi previsti al successivo art. 7 comma 1.

5. La Regione provvederà prioritariamente a coprire il fabbisogno dei Comuni che assumono gli obblighi di cui al precedente punto 4 e, qualora le risorse residuali lo consentano, provvederà a coprire nella misura possibile il fabbisogno degli altri Comuni.

6. Successivamente alla chiusura del bando e ferma l'entità

delle risorse complessivamente destinate al fondo, in base al numero delle domande effettivamente pervenute la Regione Lombardia può rideterminare la ripartizione delle risorse.

Il Comune, in base a tale rideterminazione e con gli stessi criteri regionali, assumerà le decisioni di competenza sull'eventuale modifica dell'ammontare del singolo contributo.

7. Il contributo non è dovuto se si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- valore dell'ISEE-fsa superiore a € 12.911,42;
- valore della somma dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) superiore a € 10.330,00, aumentato di € 5.165,00 per ogni punto della scala di equivalenza, come illustrato nella seguente Tabella B.

8. Il contributo non sarà comunque erogato quando il suo ammontare è inferiore a € 100.

9. Il Comune definisce tempi e modalità di erogazione del contributo ed effettua, con la procedura informatica di cui successivamente art. 12, la verifica di idoneità e completezza della domanda.

10. Il Comune, a mezzo procedura informatica di cui al successivo art. 12, deve tempestivamente segnalare alla Regione l'avvenuta erogazione del contributo e procedere alla conferma con comunicazione scritta di quanto segnalato per via informatica.

TABELLA A – CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE (IN €)
Secondo la tipologia dei Comuni e la composizione del nucleo familiare
(ai sensi dell'art. 6, commi 2, 3)

Valori esemplificativi della Scala di Equivalenza (PSE)	COMUNI		
	Oltre 300.000 abitanti	Capoluoghi, oltre 50.000 abitanti, alta tensione abitativa	Altri Comuni
1,57	2.300	1.900	1.600
2	2.498	2.063	1.738
2,5	2.728	2.253	1.898
3	2.958	2.443	2.058
3,5	3.188	2.633	2.218
4	3.418	2.823	2.378
5	3.878	3.203	2.698

TABELLA B – SOGLIA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (IN €)
Secondo la composizione del nucleo familiare
(ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b)

Valori esemplificativi della Scala di Equivalenza (PSE)	Indicatore della situazione patrimoniale ISP-fsa
1 >	15.495
1,5	18.077,50
2	20.660
2,5	23.242,50
3	25.825
3,5	28.407,50
4	30.990
5	36.155

Art. 7

Casi di grave difficoltà

1. Il Comune provvede con proprie risorse ad assistere i nuclei familiari che hanno un valore ISEE-fsa inferiore a € 3.100,00 ed i nuclei familiari per i quali la differenza tra l'ISE-fsa ed il canone Integrato (CI) rapportata al PSE è inferiore a € 2.066,00 da considerarsi in condizioni di grave difficoltà socioeconomica.

Per la determinazione dei valori ISEE-fsa si applica la scala di equivalenza di cui alla Tabella 1 del precedente art. 5.

2. Su richiesta del Comune, la Regione concorre in coerenza con quanto previsto ai commi 4 lett. b) e 6 dell'art. 6 e senza le limitazioni di cui al comma 2 dell'art. 6, alla copertura del contributo da erogare al nucleo familiare di cui al precedente comma 1.

3. Il concorso regionale sopraddetto opera a condizione che il Comune richiedente:

- comunichi alla Regione, contestualmente alla data di istituzione dello Sportello Affitto, la volontà di concorrere con proprie risorse a favore delle situazioni di grave difficoltà di cui al precedente comma 1;
- verifichi e certifichi direttamente, rendicontando alla Regione, la sussistenza delle circostanze indicate di grave difficoltà;
- copra effettivamente la restante quota del contributo determinato.

Art. 8

Presentazione della domanda e degli allegati

1. Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata.

Le domande devono essere presentate a partire dall'1 giugno fino al 15 settembre 2009

- La domanda può essere presentata:
 - al Comune nel cui territorio è ubicata l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione;
 - ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionato con il Comune o la Regione;
 - ad altro soggetto convenzionato con il Comune o la Regione;
 - ai soggetti abilitati alla stipula della Convenzione nazionale, di cui all'art. 2 della legge n. 431/98, fermo restando l'obbligo di certificazione e trasmissione della domanda mediante CAAF convenzionato.

3. Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte, usando i moduli allegati al presente bando e compilandoli tutti.

4. I soggetti che hanno stipulato più contratti nell'anno 2009 presentano una sola domanda.

5. Il soggetto che riceve la domanda e gli allegati (Comune, CAAF o altro soggetto convenzionato con il Comune o la Regione) deve prestare a chi la presenta l'assistenza necessaria per la sua corretta compilazione, certificando i dati in essa dichiarati, fermo restando la responsabilità del dichiarante.

6. Le certificazioni ISEE-fsa sono rilasciate solo dal Comune e da un CAAF.

7. Il soggetto che riceve la domanda deve rilasciare attestazione di avvenuta presentazione che indichi l'elenco di tutta la documentazione.

Art. 9

Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003

1. I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente art. 8:

- devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;
- sono raccolti dai soggetti competenti, Comuni e CAAF ed altri soggetti convenzionati con la Regione, ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di calcolare ed erogare il contributo del fondo sociale e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento;
- possono essere scambiati tra i predetti enti e soggetti o comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.

2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.

3. Il Comune e la Regione sono i titolari del trattamento dei dati.

Art. 10

Controlli

1. I Comuni hanno l'obbligo di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri

enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

2. La Regione può effettuare, in coordinamento con i Comuni interessati, controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali, ai sensi della d.g.r. n. 15411 del 5 dicembre 2003 e del protocollo di intesa approvato con d.g.r. n. 19716 del 3 dicembre 2004 nonché delle relative disposizioni applicative approvate con d.d.s. 22974/04, ferme restando le disposizioni dell'art. 4, comma 7, d.lgs. n. 109/1998, e artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000.

3. In caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto.

4. Spetta al Comune la competenza all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione per la violazione dell'articolo 316-ter c.p., nonché il diritto all'introito di tali sanzioni.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del d.lgs. n. 109/98, e successive modifiche e integrazioni, i Comuni comunicano al Ministero delle Finanze i nominativi dei beneficiari dell'intervento economico integrativo dell'affitto e dei componenti i relativi nuclei familiari, ai fini del controllo sostanziale da parte della Guardia di Finanza della loro posizione reddituale e patrimoniale. Tale comunicazione avviene secondo le modalità definite dal Ministero delle Finanze nella direttiva annuale per la programmazione dell'attività di accertamento.

6. Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni Comunali preposte, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi del comma 7, art. 4, d.lgs. n. 109/1998.

Art. 11

Procedure comunali

1. I Comuni svolgono le procedure per l'individuazione degli aventi diritto al contributo e la sua erogazione.

2. Tutti i Comuni devono:

a) istituire lo sportello affitto dall'**1 giugno 2009, e comunicare, contestualmente, alla Regione formale adesione al Fondo, ai sensi delle lettere a) e b), comma 4, del precedente art. 6.**

Lo «Sportello affitto 2009» è aperto dalla data di istituzione e opera fino al 15 settembre 2009 compreso;

b) adempiere a quanto previsto al precedente art. 7 per le gravi difficoltà;

c) garantire la trasmissione dei dati secondo le modalità previste dalla Regione;

d) erogare il contributo previa verifica della completezza della domanda e degli allegati, approntare i casi che presentino indizi di inattendibilità, nonché verificare la registrazione del contratto o l'avvenuta richiesta di registrazione;

e) rendicontare l'avvenuta erogazione dei contributi attraverso la procedura informatica fsa on-line e con successiva nota riepilogativa che rappresenti la volontà dell'ente.

La nota riepilogativa è atto amministrativo ufficiale di accertamento, rendicontazione e monitoraggio delle risorse impiegate in base al quale la Regione mette a disposizione le risorse necessarie per integrazioni e conguagli riferiti all'anno in corso. Tale atto è preordinato anche all'individuazione delle risorse da trasferire allo Sportello affitto per l'anno successivo.

3. Il Comune per fronteggiare più efficacemente situazioni di emergenza, determinate da difficoltà socioeconomiche, emergenza abitativa, presenza di anziani, disabili o minori, può modificare, anche con riferimento ad un singolo nucleo familiare, uno o più dei seguenti parametri:

a) aumentare il valore del contributo massimo ammissibile previsto all'art. 7, comma 2;

b) innalzare la soglia dell'ISEE-fsa definita all'art. 6, comma 7 lett. a);

c) elevare la soglia minima di patrimonio posseduto definita all'art. 6, comma 4, lett. b);

d) coprire una quota maggiore delle spese accessorie che concorrono alla definizione del canone integrato, rispetto a quella prevista all'art. 6, comma 1.

Per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d), il Comune utilizza risorse proprie, per affrontare emergenze abitative può utilizzare quelle trasferite dalla Regione a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo della rendicontazione degli interventi come previsto alla lettera e) del comma 2.

In caso di morosità il Comune può erogare il contributo, a sanatoria, direttamente al locatore interessato, ai sensi del comma 2-bis, art. 7, legge 12 novembre 2004, n. 269 - integrazioni alla legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Art. 12

Procedure informatiche

1. La Regione dall'**1 giugno 2009 mette** a disposizione dei Comuni, dei CAAF convenzionati ed altri soggetti convenzionati con la Regione una procedura informatica, per agevolare l'accesso agli interventi, ridurre i tempi di erogazione e costituire un archivio informatico dei beneficiari.

2. L'accesso alla procedura consente:

a) la predisposizione della domanda e degli allegati previsti dal bando e il rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione degli stessi, con l'indicazione dell'ISEE-fsa, dell'idoneità o non idoneità della domanda ad ottenere il contributo a carico della Regione e del Comune;

b) l'archiviazione delle domande e dei dati in esse contenuti;

c) la formulazione dell'elenco degli aventi diritto e delle relative quote di contributo;

d) la rendicontazione on-line delle erogazioni avvenute nonché la stampa dei rendiconti;

e) l'effettuazione di simulazioni per verificare le condizioni di idoneità per l'accesso al contributo;

f) la raccolta di dati informativi sui contratti di locazione e sulle caratteristiche delle abitazioni locate;

g) la possibilità dei Comuni, preventivamente al caricamento delle domande, di modificare i parametri di cui all'art. 11 comma 3.

3. La procedura garantisce la sicurezza degli accessi al database regionale e di trasmissione dati nonché la possibilità per gli operatori abilitati di modificare la password di accesso alla procedura al fine di mantenere elevati livelli di sicurezza.

4. Gli operatori comunali e dei CAAF sono responsabili ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 della protezione dei dati personali e, pertanto, dovranno porre la massima cura nella conservazione e nell'utilizzo delle password di accesso.

Art. 13

Convenzioni

1. I Comuni o la Regione, mediante convenzione, possono avvalersi della collaborazione dei CAAF e di altro soggetto autorizzato senza fini di lucro per la raccolta delle domande.

A tale fine la Giunta regionale approva uno schema-tipo di convenzione, che i Comuni possono assumere a riferimento.

2. Le convenzioni stipulate dai Comuni o dalla Regione con i CAAF o altro soggetto, conferiscono al CAAF o ad altro soggetto convenzionato la qualifica di incaricato di pubblico servizio per ogni conseguente effetto di legge.

3. Le convenzioni possono prevedere la facoltà per il CAAF o altro soggetto convenzionato di chiedere all'interessato, per la raccolta della domanda, la trasmissione dei dati e la certificazione degli stessi, l'importo massimo di € 5,00 a titolo di rimborso spese.

4. Le convenzioni devono prevedere l'impegno alla tempestiva trasmissione ai Comuni di copia delle domande e delle elaborazioni risultanti dalla procedura informatica, nonché della certificazione dei dati presentati dai richiedenti, che dovranno riportare timbro e firma del responsabile dell'operazione di inserimento e certificazione.

ALLEGATO 2

«SCHEMA DI BANDO TIPO PER I COMUNI»
COMUNE DI
*Istituzione Sportello Comunale Affitto 2009
10^a Edizione*
Art. 1*Sportello affitto 2009*

1. Giusta deliberazione della Giunta Comunale n. del è istituito lo «SPORTELLO COMUNALE AFFITTO 2009», ai sensi dell'articolo 11 comma 8 della l. 431/98, al fine di erogare contributi per ridurre nell'anno 2009 l'incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione economica disagiata che utilizzano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge 431/1998 in forza di regolari contratti.

2. Le risorse per il presente bando sono quelle provenienti dal fondo nazionale e dal fondo regionale, che saranno ripartite con provvedimento della Direzione Generale Opere Pubbliche e Welfare Abitativo nel rispetto della d.g.r. n. Il Comune integra con risorse proprie il fondo nazionale e il fondo regionale come disposto con il provvedimento richiamato.

3. Possono richiedere il contributo:

- i conduttori che nell'anno 2009 sono titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale (per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge);
- i soggetti che occupano l'unità immobiliare e sono sottoposti a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione, a condizione che siano in regola con quanto previsto dall'art. 80 della legge n. 388/2000 e con le disposizioni del comma 6 dell'art. 6 della legge n. 431/1998.

4. I richiedenti di cui al punto 3 devono possedere:

- la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione Europea;
- la cittadinanza di un altro Stato. In questo caso devono essere in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale (ivi compresi i soggetti già in possesso di permesso di soggiorno scaduto che hanno attivato la procedura di rinnovo), ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia.

Le domande devono essere presentate dall'1 giugno 2009 e fino al 15 settembre 2009 presso i seguenti uffici, situati in via

Informazioni possono essere richieste telefonicamente ai numeri

5. Il contratto di locazione, efficace e registrato, deve:

- essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne del nucleo familiare;
- riferirsi ad una unità immobiliare situata in Lombardia, locata sul mercato privato e abitata nell'anno 2009 come residenza anagrafica e abitazione principale;
- la registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda purché il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

6. Il nucleo familiare deve presentare una sola domanda anche nel caso di stipulazione di più contratti nell'anno 2009.

7. Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.

8. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi del-

l'art. 4 del d.P.R. n. 223/1989, vale a dire un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio e non separate legalmente, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che abitano e sono residenti nell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione.

Art. 2*Soggetti esclusi dal beneficio*

- Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari:
 - nei quali anche un solo componente ha ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
 - che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq, maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
 - nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
 - che hanno ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
 - che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa in quanto la determinazione del corrispettivo dovuto per il godimento non avviene in forza di regole di libero mercato ma per effetto dei principi e delle finalità mutualistiche proprie della cooperativa nei confronti dei soci, i quali partecipano alla formazione degli indirizzi dell'agire della cooperativa stessa.

2. Possono richiedere il contributo anche i nuclei familiari di cui alla precedente lettera e) del comma 1 aventi i requisiti previsti dal precedente art. 1, a condizione che all'atto della presentazione della domanda provino, la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- di avere un valore ISEE-fsa non superiore € 5.681,03;
- di avere stipulato contratti efficaci e, se previsto, registrati;
- che il canone di locazione annuo corrisponda alla media dei canoni di locazione applicati su libero mercato per alloggi di tipologia equivalente;
- che il canone costituisca esclusivamente corrispettivo dovuto per il godimento dell'unità immobiliare locata e non includa quote destinate ad altri scopi, ovvero alla costituzione di crediti a favore del socio assegnatario;
- attraverso certificazioni rilasciate dal legale rappresentante, che la cooperativa assegnante non ha mai ricevuto benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione dell'unità immobiliare, quali agevolazioni, defiscalizzazioni e/o contributi;
- che l'unità immobiliare è sottoposta a vincoli di inalienabilità e non è inclusa in piani di cessione;
- di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio.

3. Il Comune, nella fase di determinazione finale del contributo erogabile, qualora le risorse disponibili risultassero insufficienti a coprire l'intero fabbisogno accertato, potrà prioritariamente destinare, fatta eccezione per i nuclei familiari di cui alla lettera a) del precedente comma 2, le risorse ai soggetti individuati al precedente art. 1, in considerazione della minore garanzia, alla scadenza contrattuale, di poter fruire della medesima unità immobiliare rispetto alla posizione di assegnatario in cooperativa a proprietà indivisa.

Art. 3*Accesso al contributo*

1. Il contributo corrisponde alla differenza tra canone integrato (CI) e canone sopportabile (CS), rapportato al numero di mesi di durata del contratto che ricadono nell'anno 2009, arrotondato all'unità superiore.

La concessione del contributo interviene quando il canone integrato risulta superiore al canone sopportabile (CI > CS).

Il canone integrato (CI) è composto dall'importo del canone annuo indicato nel contratto di locazione considerato fino ad im-

porto massimo € 7.200,00 più le spese accessorie considerate fino ad un massimo di € 516,00 (1).

Per i soggetti indicati al precedente art. 1 comma 3 lettera b), il canone integrato è composto come prevede il comma 6 dell'art. 6 della legge n. 431/98.

Se lo stesso nucleo familiare ha stipulato più contratti nell'anno 2009, il CI sarà calcolato in misura percentuale sul periodo di durata di ogni contratto fino al limite massimo di dodici mesi.

Il canone sopportabile (CS) è il prodotto dell'ISEE-fsa del nucleo familiare per l'incidenza ammissibile (**I_{max}**) che è indicata nella Tabella 1 in rapporto ai valori ISEE-fsa.

TABELLA 1

Classe ISEE-fsa	Incidenza massima ammissibile del canone (I _{max})	Valore dell'ISEE-fsa
1	10%	0,00 <= 3.100,00 >
2	11%	3.100,01 - 3.615,20
3	12%	3.615,21 - 4.131,66
4	13%	4.131,67 - 4.648,11
5	14%	4.648,12 - 5.164,57
6	15%	5.164,58 - 5.681,03
7	16%	5.681,04 - 6.197,48
8	17%	6.197,49 - 6.713,94
9	18%	6.713,95 - 7.230,40
10	19%	7.230,41 - 7.746,85
11	20%	7.746,86 - 8.263,31
12	21%	8.263,32 - 8.779,77
13	22%	8.779,78 - 9.296,22
14	23%	9.296,23 - 9.812,68
15	24%	9.812,69 - 10.329,14
16	25%	10.329,15 - 10.845,59
17	26%	10.845,60 - 11.362,05
18	27%	11.362,06 - 11.878,51
19	28%	11.878,52 - 12.911,42

2. Il contributo, come sopra definito, riferito a nuclei familiari fino a 2 componenti, in ogni caso non può comunque superare i seguenti importi per tipologia di Comuni:

- Comuni con oltre 300 mila abitanti **€ 2.300,00**;
- Comuni capoluoghi di provincia, Comuni con oltre 50 mila abitanti, altri Comuni ad alta tensione abitativa definiti dalle delibere CIPE ai sensi delle leggi 94/1982, 118/1985 e 899/1986 e s.m.i. senza considerazione della delibera CIPE del 13 novembre 2003: **€ 1.900,00**;
- altri Comuni: **€ 1.600,00 (2)**.

3. Il contributo è aumentato del 20% per ogni punto della scala di equivalenza indicata nella Tabella A riportata nell'Allegato 1 alla citata d.g.r. n./2009, prendendo come parametro minimo 1,57 corrispondente ad un nucleo familiare di 2 componenti.

4. Successivamente alla chiusura del bando, tenuto conto delle risorse complessivamente destinate alle finalità del fondo con la deliberazione della Giunta regionale di approvazione del presente provvedimento e del numero complessivo delle domande, la Regione Lombardia può rideterminare la ripartizione delle risorse. Il Comune, in base a tale rideterminazione e con gli stessi criteri regionali, assumerà le decisioni di competenza sull'eventuale modifica dell'ammontare del singolo contributo.

5. Il Comune procederà alla erogazione del contributo successivamente all'assunzione da parte della Regione delle determinazioni indicate al precedente comma 4.

6. Il contributo non sarà comunque erogato quando il suo ammontare è inferiore a € 100.

7. Il contributo non è dovuto nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

- valore dell'ISEE-fsa (Indicatore Situazione Economica Equivalente per il fondo sostegno all'affitto) superiore a **€ 12.911,42 (3)**;
- somma dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) superiore a **€ 10.330,00, aumentata di € 5.165,00 (4)** per ogni punto della scala di equivalenza, riferita alla composizione del nucleo familiare.

Le modalità di calcolo dell'ISEE-fsa e dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) sono indicate agli artt. 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato 1) alla citata d.g.r. n./2009, che si riporta integralmente di seguito al presente bando.

NOTA:

Tali limiti valgono se il Comune non intende avvalersi della facoltà, prevista all'art. 11 comma 3 lett. a), b), c) e d) dell'allegato 1), di aumentare i seguenti parametri:

- l'importo massimo delle spese accessorie da considerare ai fini della determinazione del canone integrato;
- il valore massimo del contributo erogabile;
- la soglia del valore ISEE-fsa;
- la soglia minima dei valori patrimoniali.

Art. 4

Casi di grave difficoltà

(solo nel caso in cui il Comune dichiara alla Regione di accollarsi la propria quota del 20% prevista all'Allegato 1, lett. b) del comma 4 dell'art. 6, fatto salvo quanto definito al successivo comma 6 dell'art. 6)

1. Sono considerati *in grave difficoltà socioeconomica* i nuclei familiari che hanno un valore ISEE-fsa inferiore a € 3.100,00 ed i nuclei familiari per i quali la differenza tra l'ISEE-fsa ed il canone integrato (CI) rapportata al PSE è inferiore a € 2.066,00.

Per la determinazione del valore ISEE-fsa si applica la scala di equivalenza di cui alla Tabella 1 dell'art. 5, dell'Allegato 1.

2. Per i nuclei familiari in grave difficoltà l'entità del contributo erogato potrà essere superiore all'importo massimo di (esempio: € 2.300) previsto al precedente art. 3 comma 2.

Art. 5

Presentazione della domanda e dei moduli allegati

1. Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto (per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge) o altro componente il nucleo familiare maggiorenne se è a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata.

- La domanda può essere presentata:
 - al Comune nel cui territorio è ubicata l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione;
 - ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionato con la Regione o con il Comune;
 - ad altro soggetto convenzionato con la Regione o con il Comune.

Il richiedente, o il delegato, dovrà presentarsi al Comune o agli altri soggetti autorizzati munito di un documento valido di riconoscimento.

Le domande devono essere presentate a partire dall'1 giugno 2009 e fino al 15 settembre 2009.

3. Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte, usando i moduli allegati al presente bando compilandoli tutti.

4. I soggetti che hanno stipulato più contratti nell'anno 2009 presentano una sola domanda.

5. Il soggetto che riceve la domanda e gli allegati (Comune, CAAF o altro soggetto convenzionato) deve prestare a chi la presenta l'assistenza necessaria per la sua corretta compilazione, certificando i dati in essa dichiarati.

6. La certificazione ISEE-fsa può essere rilasciata dal Comune o da un CAAF.

7. Il soggetto che riceve la domanda deve rilasciare attestazione di avvenuta presentazione che indichi l'elenco di tutta la documentazione.

Art. 6

Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003

1. I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente art. 5:

- devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;
- sono raccolti dagli enti competenti (Comuni e CAAF ed altri soggetti convenzionati con la Regione o il Comune) ed uti-

lizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo del fondo sociale e in ogni caso per le finalità di legge;

- c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;
- d) il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato;
- e) il Comune e la Regione sono i titolari del trattamento dei dati.

Art. 7 *Controlli*

1. Il Comune effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

2. La Regione può effettuare, in coordinamento con il Comune, controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali, ai sensi della d.g.r. n. 15411 del 5 dicembre 2003 e del protocollo di intesa approvato con d.g.r. n. 19716 del 3 dicembre 2004 nonché delle relative disposizioni applicative approvate con d.d.s. 22974/04, fermo restando le disposizioni dell'art. 4 comma 7 del d.lgs. n. 109/1998, e artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000.

3. In caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000 il Comune recupererà il contributo indebitamente erogato, ferme restando le responsabilità penali ai sensi del successivo art. 76 del medesimo decreto.

4. Spetta al Comune la competenza all'adozione dell'ordinanza ingiunzione per la violazione dell'articolo 316-ter c.p., nonché il diritto all'introito di tali sanzioni.

5. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 del d.lgs. n. 109/98, e successive modifiche e integrazioni, il Comune comunica al Ministero delle Finanze i nominativi dei beneficiari dell'intervento economico integrativo dell'affitto e dei componenti il relativo nucleo familiare, ai fini del controllo sostanziale da parte della Guardia di Finanza della loro posizione reddituale e patrimoniale. Tale comunicazione avviene secondo le modalità definite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella direttiva annuale per la programmazione dell'attività di accertamento.

6. Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dal Comune, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati ai sensi dell'art. 4 comma 7 del d.lgs. n. 109/1998.

SEGUONO I MODULI A - B - C - D ALLEGATI AL BANDO

INFORMAZIONI UTILI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I modelli che seguono, disponibili anche presso gli uffici comunali e gli altri soggetti convenzionati, non sostituiscono la domanda e gli altri moduli previsti al precedente art. 5, che saranno forniti con procedura informatica dai medesimi uffici e soggetti e dovranno essere sottoscritti dal richiedente. Si consiglia tuttavia la loro compilazione e presentazione all'atto della richiesta di contributo per una semplificazione delle operazioni.

Il richiedente, o il delegato, dovrà presentarsi agli uffici comunali o a un soggetto convenzionato munito di un documento valido di riconoscimento.

DATI REDDITUALI RELATIVI A OGNI COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE

<i>Cognome/Nome</i>	<i>Somma redditi IRPEF art. 4 All. 1 del bando (€)</i>	<i>Somma proventi agricoli art. 4 All. 1, del bando (€)</i>	<i>Somma altri redditi e/o emolumenti percepiti di cui all'art. 4 All.1 del bando (€)</i>	<i>Somma degli oneri e spese art. 4 All. 1 del bando divise per tipo (IRPEF, spese mediche, rette) (€)</i>	<i>Tipo di reddito: 1 = da lavoro autonomo 2 = da lavoro dipendente 3 = da pensione 4 = altro</i>

DATI PATRIMONIO MOBILIARE/IMMOBILIARE RELATIVI A OGNI COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE

<i>Cognome/Nome</i>	<i>PATRIMONIO MOBILIARE (€)</i>			<i>PATRIMONIO IMMOBILIARE (€)</i>			
	<i>Codice intermediario (codice ABI per le banche, per gli altri chiedere al gestore)</i>	<i>Denominazione dell'intermediario</i>	<i>Importo</i>	<i>Tipo Patrimonio (fabbricati, terreni edificabili, terreni agricoli)</i>	<i>Quota proprietà</i>	<i>Valore ICI della quota di proprietà dell'immobile</i>	<i>L'immobile è residenza del nucleo familiare (SI/NO)</i>

Allega, quale sottoscrittore della presente dichiarazione sostitutiva certificazione, copia del proprio documento di identità personale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Data

Firma

.....

DATI REDDITUALI RELATIVI A OGNI COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE

<i>Cognome/Nome</i>	<i>Somma redditi IRPEF art. 4 All. 1 del bando (€)</i>	<i>Somma proventi agricoli art. 4 All. 1, del bando (€)</i>	<i>Somma altri redditi e/o emolumenti percepiti di cui all'art. 4 All.1 del bando (€)</i>	<i>Somma degli oneri e spese art. 4 All. 1 del bando divise per tipo (IRPEF, spese mediche, rette) (€)</i>	<i>Tipo di reddito: 1 = da lavoro autonomo 2 = da lavoro dipendente 3 = da pensione 4 = altro</i>

DATI PATRIMONIO MOBILIARE/IMMOBILIARE RELATIVI A OGNI COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE

<i>Cognome/Nome</i>	<i>PATRIMONIO MOBILIARE (€)</i>			<i>PATRIMONIO IMMOBILIARE (€)</i>			
	<i>Codice intermediario (codice ABI per le banche, per gli altri chiedere al gestore)</i>	<i>Denominazione dell'intermediario</i>	<i>Importo</i>	<i>Tipo Patrimonio (fabbricati, terreni edificabili, terreni agricoli)</i>	<i>Quota proprietà</i>	<i>Valore ICI della quota di proprietà dell'immobile</i>	<i>L'immobile è residenza del nucleo familiare (SI/NO)</i>

Allega, quale sottoscrittore della presente dichiarazione sostitutiva certificazione, copia del proprio documento di identità personale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Data

Firma

.....

DATI REDDITUALI RELATIVI A OGNI COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE

<i>Cognome/Nome</i>	<i>Somma redditi IRPEF art. 4 All. 1 del bando (€)</i>	<i>Somma proventi agricoli art. 4 All. 1, del bando (€)</i>	<i>Somma altri redditi e/o emolumenti percepiti di cui all'art. 4 All.1 del bando (€)</i>	<i>Somma degli oneri e spese art. 4 All. 1 del bando divise per tipo (IRPEF, spese mediche, rette) (€)</i>	<i>Tipo di reddito: 1 = da lavoro autonomo 2 = da lavoro dipendente 3 = da pensione 4 = altro</i>

DATI PATRIMONIO MOBILIARE/IMMOBILIARE RELATIVI A OGNI COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE

<i>Cognome/Nome</i>	<i>PATRIMONIO MOBILIARE (€)</i>			<i>PATRIMONIO IMMOBILIARE (€)</i>			
	<i>Codice intermediario (codice ABI per le banche, per gli altri chiedere al gestore)</i>	<i>Denominazione dell'intermediario</i>	<i>Importo</i>	<i>Tipo Patrimonio (fabbricati, terreni edificabili, terreni agricoli)</i>	<i>Quota proprietà</i>	<i>Valore ICI della quota di proprietà dell'immobile</i>	<i>L'immobile è residenza del nucleo familiare (SI/NO)</i>

Allega, quale sottoscrittore della presente dichiarazione sostitutiva certificazione, copia del proprio documento di identità personale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Data

Firma

.....

MODULO D – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**«SPORTELLO COMUNALE AFFITTO 2009»****art. 11, comma 3 della legge n. 431/1998 – d.g.r. n. del..... d.g.c. n. del****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
disposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445**

Il/la sottoscritto/a, nato/a Prov.
 il, residente in via/piazza, n.
 Comune, c.a.p., Prov.
 nella sua qualità di: (scrivere una delle tre seguenti posizioni legittimanti):

- titolare del contratto di locazione
- delegato del titolare del contratto di locazione
- legale rappresentante del titolare del contratto di locazione,

consapevole della responsabilità penale cui potrà incorrere in caso di falsità in atti e di dichiarazioni non rispondenti al vero, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA**DATI RELATIVI ALL'INTERO NUCLEO FAMILIARE**

in caso di coabitazione indicare il numero dei nuclei familiari

numero complessivo di persone che occupano l'alloggio

indicare situazioni di particolare difficoltà socioeconomica se già attestate da parte della Amministrazione Comunale

.....

.....

DATI RELATIVI ALL'UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- superficie utile categoria catastale
- anno di costruzione
- identificazione catastale dell'alloggio: foglio Particella Subalterno

Informazioni sullo stato e le caratteristiche dell'alloggio:

- Se l'alloggio è in condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti SI NO
- Se l'alloggio dispone di acqua potabile SI NO
- Se l'alloggio dispone di locale cucina SI NO
- Se l'alloggio è improprio (soffitto seminterrato, rustico, box) SI NO
- Se l'alloggio dispone di servizi igienici SI NO
- propri o incorporati nell'alloggio SI NO
- Se l'alloggio dispone di adeguati impianti per il riscaldamento SI NO
- Numero locali (esclusi locale cucina, servizi, soffitte, cantine e ripostiglio; soggiorno con angolo cottura va indicato come un solo locale)
- Presenza di box SI NO
- Presenza di posto macchina SI NO

DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE EFFICACE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- data di inizio data di scadenza
- contratto registrato in corso di registrazione altro
- estremi di registrazione o della richiesta di registrazione e del versamento dell'imposta
- tipo contratto:
 - stipulato ai sensi della l. 431/98 (art 2 commi 1-3 o art. 5 comma 1)
 - patti in deroga
 - Equo canone
- figura del proprietario:
 - persona fisica
 - ALER o Comune
 - Altro ente
 - Società
- canone locazione annuo risultante dal contratto/contratti
- ammontare delle spese condominiali e di riscaldamento riferite al 2009 (anche presunte)
- numero contratti registrati per l'anno 2009 e relativi ad alloggi idonei
- periodo di vigenza in mesi dei contratti registrati per l'anno 2009 e relativi ad alloggi idonei

Allega, quale sottoscrittore della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, copia del proprio documento di identità personale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Data

Firma

.....

ALLEGATO A

Il presente schema di convenzione può essere seguito dai Comuni per la stesura delle convenzioni che intendono assumere ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'allegato 1 alla d.g.r. n. del

Schema di convenzione tra Comune/Regione Lombardia e il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale..... (CAAF)/altro soggetto, per la raccolta delle domande di contributo, l'integrazione e l'aggiornamento della banca dati regionale dei beneficiari del contributo per il sostegno all'affitto.

**(metodo trasmissione on line/ metodo trasmissione batch)
barrare metodo non utilizzato**

L'anno 2009, il giorno..... del mese di..... negli Uffici del Comune, siti in/della Giunta regionale della Lombardia, siti in Milano in via Fabio Filzi, n. 22,

TRA

Il comune/La Regione Lombardia (di seguito indicata come Regione), cod. fisc. 80050050154, nella persona del Dirigente *pro tempore* della competente Unità Organizzativa «Opere pubbliche e Welfare abitativo», arch., giusto incarico conferito con d.g.r. 21 dicembre 2007 n. 8/6268,

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale..... (di seguito indicato come CAAF)/altro soggetto....., con sede legale in, via, cod. fisc./partita IVA....., nella persona del legale rappresentante, dott. nato a, il, domiciliato per la carica in, via, di seguito congiuntamente indicati come «le parti»;

PREMESSO CHE:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 e ss.mm.ii., al comma 8 dell'art. 11 prevede che i Comuni definiscano l'entità del contributo, le modalità di erogazione e l'individuazione, con appositi bandi pubblici, dei requisiti dei conduttori che possono beneficiarne;
- la legge regionale 14 gennaio 2000 n. 2 e ss.mm.ii, all'art. 2, commi 9 - 18, prevede di integrare il fondo statale con risorse autonome regionali;
- il citato art. 2 della l.r. n. 2/2000 stabilisce inoltre:
 - al comma 13:

«La Giunta Regionale, sentiti i Comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per la modalità di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l'intento di garantire la facilità di accesso all'intervento e l'immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione»;
 - al comma 14:

«Il diritto di intervento dei Comuni ai fini della gestione delle procedure amministrative di erogazione dei benefici e la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti terzi che operano senza fini di lucro»;

la Regione:

- nella fase istitutiva del Fondo Sostegno Affitto ha esercitato direttamente le funzioni di amministrazione attiva, già di pertinenza dei Comuni, mettendo a disposizione, tra l'altro, una procedura informatica per la gestione delle domande di contributo per l'affitto, anche allo scopo di supportare e agevolare gli stessi Comuni nella presa in carico della gestione operativa e garantire alla cittadinanza l'erogazione del beneficio in questione;
- per assicurare continuità all'istituto del Fondo Sostegno Affitto (FSA) e per facilitare l'azione di presa in carico dei Comuni, eserciterà anche per il corrente anno le funzioni organizzative fondamentali del citato istituto, anche mediante l'approvazione e sottoscrizione delle convenzioni con i CAAF e altri soggetti;
- con d.g.r. n. del è stato approvato l'Allegato 1 «Fondo Sostegno Affitto (FSA) 2009 - 10ª edizione» (di seguito semplicemente «Allegato 1»), qui allegato come parte integrante del presente atto, recante indirizzi e criteri generali per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il trasferimento dei fondi e per gli interventi integrativi dei Co-

muni per l'anno 2009, finalizzato all'erogazione di contributi per ridurre il peso del canone dei nuclei familiari che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge 431/98;

- in particolare l'Allegato 1 stabilisce che:
 - la situazione economica del nucleo familiare del conduttore sia espressa dall'ISEE-fsa, che deve essere determinato e certificato dai Comuni e dai CAAF, che devono rilasciare apposita attestazione, e dichiarato all'atto della presentazione della domanda di contributo;
 - il richiedente deve compilare la domanda usando il modulo allegato al bando comunale e deve allegare tutti gli altri moduli previsti dal bando, compilati in ogni parte;
 - i Comuni, mediante convenzione, possono avvalersi della collaborazione dei CAAF e di altri soggetti autorizzati senza fini di lucro per la raccolta delle domande e solo con i CAAF per il calcolo dell'indicatore ISEE-fsa. A tal fine la Giunta regionale approva, sentiti i CAAF, uno schema-tipo di convenzione, che i Comuni possono assumere a riferimento;
 - le convenzioni stipulate dai Comuni o dalla Regione con i CAAF e altri soggetti senza fini di lucro, conferiscono al CAAF e altri soggetti la qualifica di incaricato di pubblico servizio per ogni conseguente effetto di legge;
 - le convenzioni stipulate dai Comuni o dalla Regione con i CAAF e gli altri soggetti devono prevedere l'impegno dei CAAF/altri soggetti alla tempestiva trasmissione ai Comuni di copia delle domande e delle elaborazioni risultanti dalla procedura informatica, che dovranno riportare timbro e firma del responsabile del CAAF;

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (Oggetto)

1. La presente convenzione regola i rapporti e definisce gli obblighi delle parti per l'attuazione delle seguenti attività:

- a) integrazione e aggiornamento di un archivio informatico regionale dei richiedenti il contributo per il sostegno all'affitto, nonché delle caratteristiche dei contratti di locazione e delle abitazioni locate;
- b) raccolta e trasmissione delle domande di contributo, delle dichiarazioni sostitutive e il rilascio delle certificazioni ISEE-fsa dei soggetti richiedenti il contributo per l'affitto;
- c) certificazione e sottoscrizione di tutti i dati presentati dai richiedenti il sostegno all'affitto;
- d) supporto ai Comuni nell'espletamento della attività di cui alla precedente lett. b);
- e) supporto alla Regione nell'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.

Art. 3 (Qualifica di «Incaricato di pubblico servizio»)

1. Il CAAF/altro soggetto per l'espletamento degli impegni previsti a suo carico a seguito della sottoscrizione del presente atto, assume la qualifica di «incaricato di pubblico servizio» per ogni conseguente effetto di legge.

Art. 4 (Impegni del CAAF/altro soggetto)

1. Il CAAF/altro soggetto si impegna ad assumere lo svolgimento dei seguenti servizi:

- a) ricezione delle domande e dei moduli previsti, secondo le modalità contemplate nell'«Allegato 1» e nel bando approvato dal Comune;
- b) certificazione e sottoscrizione di tutti i dati presentati dai richiedenti il sostegno all'affitto;
- c) rilascio, al soggetto che presenta la domanda, dell'attestazione di avvenuta presentazione indicante l'elenco di tutta la documentazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE-fsa, nonché la certificazione attestante l'indicatore ISEE-fsa calcolato;
- d) trasmissione ogni 10 (dieci) giorni al Comune di residenza del soggetto che ha presentato domanda di contributo dei seguenti documenti, debitamente sottoscritti dal responsabile del CAAF/altro soggetto:
 - report sulla quantità delle domande pervenute, con la distinzione tra domande ordinarie e domande inerenti situazioni di «grave difficoltà»;

- domanda di contributo e moduli allegati, necessari per gli adempimenti relativi ai controlli e quindi per l'erogazione del contributo;
- documentazione attestante le situazioni di «grave difficoltà». Tale documentazione deve consentire ai Comuni l'esercizio delle attività di verifica dello status di «grave difficoltà» e l'erogazione del contributo, con la stessa tempistica e modalità d'erogazione del contributo ordinario;
- nota di certificazione di tutti i dati forniti dal richiedente il sostegno all'affitto.

(solo per metodo trasmissione on line)

2. Digitazione e trasmissione alla Regione dei dati raccolti contenuti nelle domande e moduli allegati, mediante l'utilizzo del programma informatico predisposto e messo a disposizione dalla Regione;

(solo per metodo trasmissione batch)

3. Imputazione dei dati rilevati tramite l'utilizzo di un programma software realizzato a cura del CAAF/altro soggetto:

- a) predisposizione del file contenente i dati rilevati in formato XML secondo il tracciato record stabilito dalla Regione;
- b) controllo, verifica e convalida del file presso il CAAF prima della trasmissione con applicativo software fornito dalla Regione;
- c) trasmissione con modalità batch, secondo la procedura telematica predisposta dalla Regione, del file XML controllato;
- d) verifica dell'esito della trasmissione mediante report che verrà generato dalla procedura telematica;
- e) modifica degli eventuali errori e trasmissione dei dati, come stabilito alla precedente lett. c).

Art. 5 (Impegni del comune/della Regione)

1. Il comune/La Regione si impegna a:

- a) informare i cittadini sull'ubicazione delle sedi operative indicate dal CAAF/altro soggetto;
- b) fornire al CAAF/altro soggetto, la deliberazione di approvazione dell'FSA 2009 e relativi allegati;
- c) verificare entro il 31 luglio 2009 lo stato di attuazione della presente convenzione;
- d) fornire al personale indicato dal CAAF/altro soggetto adeguata informazione sull'utilizzo della procedura informatica regionale;
- e) fornire al CAAF/altro soggetto l'accesso all'assistenza tecnica regionale;
- f) consentire al CAAF/altro soggetto l'accesso all'utilizzo del software in rete dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di ogni giorno settimanale, sabato compreso e domenica esclusa;
- g) fornire al CAAF/altro soggetto la descrizione delle modalità di interscambio dei dati (tracciati record) utilizzati dalla procedura «fondo regionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione» prodotta da Lombardia Informatica s.p.a. per conto della Regione Lombardia.

Art. 6 (Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il CAAF/altro soggetto assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo alla Regione.

Titolare del trattamento è la Giunta regionale nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è il CAAF/altro soggetto nella persona di

Responsabile del trattamento interno alla Regione è il Direttore della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche.

2. Il CAAF/altro soggetto:

- a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- b) si obbliga ad ottemperare a quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allega-

to al decreto 5709 del 23 maggio 2006, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio;

- d) si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
- e) si impegna a comunicare alla Regione ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare la Regione, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- f) si impegna a nominare ed indicare alla Regione una persona fisica referente per la «protezione dei dati personali»;
- g) si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente la Regione in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- h) consente l'accesso della Regione o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 7

(Presentazione, stampa e custodia della documentazione)

1. Il richiedente deve presentare al CAAF/altro soggetto la domanda entro il **15 settembre 2009** salvo diversa disposizione regionale.

2. Il CAAF/altro soggetto deve inoltrare informaticamente le domande ai Comuni, entro e non oltre il **30 settembre 2009** salvo diversa disposizione regionale.

3. Il CAAF/altro soggetto provvede a stampare l'attestazione di avvenuta presentazione della domanda e moduli allegati in duplice copia, di cui una è da esso custodita, unitamente alla domanda per un periodo non inferiore a tre anni negli archivi informatici o su supporto magnetico, e l'altra consegnata al soggetto che ha presentato la domanda.

Art. 8 (Presenza sul territorio)

1. Il CAAF/altro soggetto opererà nel territorio della Regione tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del d.m. 31 maggio 1999 n. 164, nelle cui sedi dovrà essere esposta copia della convenzione, informativa per il trattamento dei dati ai fini della privacy e l'avviso dell'eventuale onere a carico del presentatore della domanda per un importo massimo di € 5,00 a titolo di rimborso spese.

Art. 9 (Responsabilità e copertura dei danni Termine di adempimento)

1. Il CAAF/altro soggetto, attraverso apposita polizza assicurativa, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempimenti da parte dei propri operatori.

2. Resta inteso che la responsabilità del contenuto delle dichiarazioni rese è esclusivamente del dichiarante.

3. Il CAAF/altro soggetto deve concludere gli obblighi/adempimenti assunti con la presente convenzione entro il termine inderogabile del 30 settembre 2009 pena la decadenza dall'incarico.

Art. 10 (Compensi)

1. Il comune/La Regione riconoscerà al CAAF/altro soggetto un corrispettivo per l'opera prestata di €/€ 15,00 per ogni domanda valida raccolta e trasmessa alla banca dati regionale, la cui spesa complessiva a carico del bilancio comunale/regionale non può superare €/€ 720.000,00 IVA compresa.

2. In caso di superamento della spesa complessiva di cui al comma 1 il corrispettivo previsto per ogni domanda valida raccolta e trasmessa sarà riproporzionato sul numero delle domande valide complessivamente raccolte e pervenute alla banca dati regionale, in ragione della spesa complessiva massima di € 720.000,00 IVA compresa (per quanto riguarda la Regione).

3. Il pagamento di tale corrispettivo sarà effettuato previa verifica del numero delle domande comprese nel riparto dei fondi destinati all'FSA anno 2009, escludendo dal computo le domande «non elaborate, incomplete, ovvero non valide per l'ente», oltre ai doppi inserimenti, con le modalità espressamente segnalate dai singoli CAAF/altro soggetto.

4. Per le prestazioni previste alle lettere b) e c) del precedente art. 2 il CAAF o altro soggetto convenzionato ha facoltà di chie-

dere al presentatore della domanda l'importo massimo di € 5,00 a titolo di rimborso spese.

Art. 11 (Durata)

1. La presente convenzione è efficace per tutto il tempo necessario all'istituzione dello Sportello Affitto 2009 e conseguenti adempimenti delle parti in attuazione della d.g.r. n. 2009 e agli interventi sostitutivi nei confronti di eventuali Comuni inadempienti.

Art. 12 (Spese)

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico del CAAF, salvo diversa previsione di legge.

Art. 13 (Controversie)

1. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano (per la Regione).

Milano,.....

ALLEGATI:

- Copia del decreto n. 5709 del 23 maggio 2006 e relativo Allegato.

Per il Comune/la Regione Lombardia

Il Dirigente

Per il CAAF/Altro soggetto

Il Legale rappresentante



